



Ministero dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO PROVINCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI
VIA DEI MILLE, 5 COMO TEL. 031/2754911

COMO, 04/04/07

Prot. N. 12190 del 04/04/2007

Al Ministero Istr.Univ.Ricerca
Direzione Regionale Lombardia
Centro Servizi Amministrativi
Via Alessandro Volta n. 44
22100 COMO

e, p.c.: Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
Via dei Mille n. 5
22100 C O M O

e, p.c.: A tutti gli enti in Indirizzo

OGGETTO: decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006- riorganizzazione, anche territoriale, delle Commissioni mediche ospedaliere interforze e delle Commissioni mediche di seconda istanza – indicazioni sulle procedure di ricorso in via amministrativa avverso i giudizi in ordine all'idoneità al servizio ex art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001.

Con riferimento agli accertamenti medico-legali eseguiti dalla Commissione Medica di Verifica di questa Direzione nei confronti dei dipendenti pubblici ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 e del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, si partecipa che con decreto del Ministero della Difesa del 21 dicembre 2006, sono state ridefinite le competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforze nonché delle Commissioni mediche di seconda istanza, disponendo all'art.1 che *“ le tabelle di cui all'allegato D del decreto 12/2/2004 concernenti la competenza territoriale delle Commissioni mediche di 2° istanza e delle Commissioni Mediche Ospedaliere, sono sostituite con gli allegati D1 D2 D3 annessi al presente decreto”* con decorrenza 1° gennaio 2007 (art.2).

Di conseguenza la competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2° istanza nel nuovo assetto che ha ridefinito a livello territoriale i bacini di utenza ai sensi della tabella in allegato D1 del sopracitato Decreto Ministero della Difesa 21/12/2006, ha stabilito che per la Regione Lombardia è territorialmente competente: la **Commissione medica di seconda istanza di Piazza Novelli 20129 MILANO.**

Ciò premesso, considerato che l'esatta individuazione della data di formale trasmissione all'interessato del verbale risulta fondamentale ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione del ricorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, con propria circolare n. 757 del 26 marzo 2007, invitato le Commissioni mediche di verifica ad inoltrare, entro quindici giorni dalla definizione della posizione sanitaria, direttamente all'Amministrazione di appartenenza del dipendente due copie autentiche del verbale di accertamento.

Una volta ricevute le due copie autentiche del verbale, l'Amministrazione ove presta servizio il dipendente, potrà avvalersi di una delle due copie per l'adozione dei provvedimenti amministrativi ritenuti necessari per la definizione della posizione di stato giuridico del proprio impiegato, mentre l'altra copia autentica dovrà essere trasmessa al proprio dipendente.

Ne consegue che il ricorso avverso il giudizio relativo all'idoneità/inidoneità dovrà essere presentato, entro il termine prescritto di dieci giorni dalla notifica, da parte dell'interessato per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, la quale dovrà curare la relativa istruttoria circa la tempestività del ricorso.

Pertanto, al fine di favorire un corretto coordinamento dell'azione amministrativa, in aderenza con quanto indicato dal Ministero della Difesa con la direttiva n. 5000/2007 del 9 marzo 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 757 sopracitata, ha disposto altresì che in calce ai verbali medico-legali debba essere indicata quale nuova formula di ricorribilità :

“ Avverso il presente verbale è ammesso ricorso da parte dell'interessato, limitatamente al giudizio di idoneità/inidoneità al servizio, alla Commissione medica di seconda istanza del Ministero della Difesa, da presentare per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione del verbale medesimo”.

Pertanto, tutti i ricorsi amministrativi avverso i giudizi di idoneità/inidoneità al servizio emessi dalle Commissioni Mediche di Verifica dovranno essere rivolti alla predetta Commissione medica di seconda istanza di Milano, direttamente dal competente Ufficio dell'Amministrazione ove presta servizio il dipendente, che provvederà a dare notizia dell'inoltro per doverosa conoscenza sia all'interessato che alla Commissione Medica di Verifica ove è stato espresso il giudizio medico-legale impugnato, dopo aver verificato la tempestività dell'impugnativa.